N° 7637 del Repertorio atti fra vivi

Atto Costitutivo della Società Cooperativa a responsabilità limitata Cassa Rurale di Loconia - Canosa e Cassa Artigiana di Loconia-Canosa o Cassa Rurale ed Artigiana di Loconia-Canosa con sede nel Comune di Loconia-Canosa frazione di — provincia di Bari

N.I della Raccolta
Progress. 471
Annuale 38

Republica Italiana

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno tre (3) del mese di Marzo, nei locali del cinema di Loconia in Canosa alle ore 17 e minuti 35, ———

innanzi di me Rossi dott. Ferdinando, Notaio residente in Canosa di Puglia, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Trani ed alla presenza di Suriano Vito, autista nato il 1° Agosto 1900-venticinque, e di Iasano (?) Michele, elettricista nato il 7 Maggio 1900dieci; entrambi in Canosa di Puglia, ove domiciliano, testi idonei e conosciuti di persona da me Notaio

——— si sono costituiti ———

i signori agricoltori: ———

1 Della Croce Riccardo nato in Minervino Murge il 23 Marzo 1800novantasei, ———

REGISTRATO A CANOSA IL 23 marzo 1959
AL N. 458 MOD. I ATTI Pub. VOL. 17
ESATTE LIRE Esente
IL PROCURATORE Matteucci (?)

UFFICIO DEL REGISTRO CANOSA 23 MAR 1959

2 De Russo Alberto, nato in Minervino Mur-
ge il primo Gennaio 1900diciotto; ——
3 Speranza Angelo nato l'otto Aprile 1900-
dieci in Canosa P. Puglia ——
4 Malcangi Catalodo nato a Corato il quat-
tro Gennaio 1900quattordici ——
5 Di Tullio Michele nato il cinque Genna-
io 1900quattordici in Canosa ——
6 De Simone Giuseppe nato il dieci Apri-
le 1900due in Canosa ——
Sinesi Giovanni nato il ventiquattro
Giugno 1900dodici in Canosa ——
8 Casafina Giacomo, nato il primo Mag-
gio 1900dodici in Canosa ——
9 Buono Savino nato il quattro Novem-
bre 1900diciotto in Canosa ——
10 Battista Gerardo nato il diciannove
Gennaio 1900tredici in Canosa ——
11 Arzellino Antonio nato il cinque Gen-
naio 1900tredici, in Canosa ——
12 Di Gaetano Sergio-Oronzo nato il venti
Marzo 1900undici, in Canosa ——
13 Di Ruggiero Giuseppe Domenico nato il dieci
Dicembre 1900diciotto in Canosa ——
14 D'Alessandro - Cosimo nato il ventisette

Febbraio 1900 tre in Canosa; ——

15 Mantovano Savino, nato il venticinque Febbraio 1900 diciotto in Canosa; ——

16 Messina Domenico nato il sedici Agosto 1900 cinque in Canosa; ——

17 Quacquarella Francesca nato ad Andria il due Giugno 1900 sedici; ——

18 Caputo Savino nato il tredici Maggio 1900 nove in Canosa ——

19 Accetta Cosimo nato il sette Dicembre 1900 quattordici in Canosa ——

20 Carucci Francesco nato il Ventitre Agosto 1900 tre in Canosa; ——

21 Capacchione Francesco, nato il ventotto Ottobre 1900 ventidue in Canosa; ——

22 Di Monte Giuseppe nato il due Giugno 1900 ventotto in Canosa; ——

23 Adocchio Giuseppe nato il diciotto Marzo 1900 trenta in Canosa; ——

24 Moscatelli Sabino nato il cinque Agosto 1900 sette, in Canosa ——

25 Rosa Vito nato il ventuno Maggio 1900 ventuno in Canosa ——

26 Rossi Donato, nato il tre Agosto 1900 cinque in Canosa ——

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE TRANI

27 Francese Pasquale nato il quattro Agosto 1902 dodici in Canosa;

28 Casamassima Michele nato il dodici Aprile 1900 trenta in Canosa;

29 Germinario Luigi, nato il due Gennaio 1900 quattordici, in Canosa,

30 Petroni Agostino nato il sedici Marzo 1900 ventisette in Canosa

31 Giannone Cosimo nato il cinque Novembre 1900 undici, in Canosa

32 Fortunato Vincenzo nato il quattro Luglio 1900 quindici in Canosa;

33 Gervasio Savino nato il ventiquattro Settembre 1900 nove, in Canosa;

34 D'Aguelli Gaetano nato l'otto Gennaio 1800 novantadue in Canosa;

35 Principalli Fabrizio nato il 23 Gennaio 1900 quattordici, in Canosa;

36 Fiore Serafino nato il sedici Ottobre 1900 venti in Canosa;

37 Rubino Vincenzo nato in Minervino Murge il ventitre Aprile 1900 dieci;

38 Fasanella Giacomo nato il dieci Ottobre 1900 venti in Canosa;

39 Lomuscio Michele nato il diciotto Lu-

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE TRANI

glio 1900trentacinque in Canosa ___
10 Verderosa Pasquale nato il quindici
Marzo 1900venticinque in Canosa,
comparenti tutti cittadini italiani, domiciliati in
Canosa di Puglia, di loro piena capacità giuridica
e della cui identità personale non consta per
conoscenza diretta di me Notaio, ma di essa
mi fanno fede i testimoni che assumono
la veste di fidefacenti; ___

I detti comparenti mi dichiarano di voler
costituire, come con il presente atto costitui-
scono una Società Cooperativa a responsabi-
lità limitata sotto la denominazione Cassa Ru-
rale di Loconia - Canosa o Cassa Artigiana di Lo-
conia Canosa o Cassa Rurale ed Artigiana di Loconia -
Canosa, Società Cooperativa a responsabilità li-
mitata con sede in Loconia, in conformità
dell'approvazione di massima alla costituzione
accordata dal Comitato Interministeriale per il
Credito ed il Risparmio nella seduta del 23 Dicem-
bre 1900cinquantotto e comunicata dalla Banca
d'Italia, Succursale di Barletta, con riservata
del 5 Gennaio 1958 N° prot. 71 Vig. diretta
al Dott. Germinario Luigi promotore della
Cassa Rurale ed Artigiana di Loconia - Canosa

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE
TRANI

La Società ha lo scopo di procurare il credito ai primo luogo ai propri soci e di compiere le operazioni e i servizi di banca consentiti dalla legge e dal presente statuto - prevalentemente a favore di agricoltori e di artigiani, il miglioramento delle condizioni morali ed economiche dei quali costituisce la sua principale ragione d'essere. La Società si propone altresì di fare opera di propaganda per il risparmio e la previdenza. _____

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre duemila e potrà essere una o più volte prorogata. _____

Il patrimonio sociale è costituito: _____

a) dal capitale formato da un numero illimitato di azioni nominative da lire 2000 (cinquecento) ciascuna, sia i soci - indipendentemente dall'obbligo di versare l'importo delle azioni sottoscritte - è responsabile per il pagamento dei debiti sociali fino ad una somma pari a dieci volte il valore nominale delle azioni da lui sottoscritte. _____

b) dalla riserva ordinaria alla quale debbono essere destinati: _____

1) almeno la quota degli utili netti annuali sta-

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE
TRANI

sibilita della legge;
2) i versamenti dei nuovi soci, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. N° 9 dello Statuto.
c) della riserva straordinaria formata:
1) della quota degli utili annuali stabilita dalla legge;
2) dai proventi diversi
3) dalle quote d'ammissione dei nuovi soci
I comparenti sottoscrivono le seguenti azioni:

Messina Domenico	azioni N°	1	£	5.000
Accetta Cosimo	" "	1	"	5.000
Adorchio Giuseppe	" "	1	"	5.000
Azzellino Antonio	" "	2	"	10.000
Battista Gerardo	" "	2	"	10.000
Buono Savino	" "	1	"	5.000
Capacchione Francesco	" "	1	"	5.000
Caputo Savino	" "	1	"	5.000
Carucci Francesco	" "	2	"	10.000
Casafina Giacomo	" "	1	"	5.000
D'Alessandro Cosimo	" "	2	"	10.000
Della Croce Riccardo	" "	2	"	10.000
De Russo Alberto	" "	5	"	25.000
De Simone Giuseppe	" "	1	"	5.000
Di Gaetano Sergio Oronzo	" "	2	"	10.000
Di Ruggiero Domenico	" "	2	"	10.000

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE
TRANI

Di Tullio	Michele	azioni N°	1	£	5.000
Fiore	Serafino	"	"	1	"	5.000
Francese	Pasquale	"	"	2	"	10.000
Gervasio	Savino	"	"	2	"	10.000
Giannone	Cosimo	"	"	1	"	5.000
Guacquarella	Francesco	"	"	1	"	5.000
Lomuscio	Michele	"	"	1	"	5.000
Malcangi	Catalodo	"	"	1	"	5.000
Mandorano	Savino	"	"	1	"	5.000
Principalli	Fabrizio	"	"	1	"	5.000
Rubino	Vincenzo	"	"	1	"	5.000
Sinesi	Giovanni	"	"	1	"	5.000
Speranza	Angelo	"	"	2	"	10.000
Rossi	Donato	"	"	10	"	50.000
Moscatelli	Sabino	"	"	10	"	50.000
Di Monte	Giuseppe	"	"	2	"	10.000
Rosa	Vito	"	"	10	"	50.000
Casamassima	Michele	"	"	5	"	25.000
D'Agnelli	Gaetano	"	"	10	"	50.000
Petroni	Agostino	"	"	10	"	50.000
Fortunato	Vincenzo	"	"	5	"	25.000
Germinario	Luigi	"	"	10	"	50.000
Verderosa	Carmine	"	"	2	"	10.000
Fasanella	Giacomo	"	"	1	"	5.000

Le somme come sopra sottoscritte vengono ver-

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE
Trani

5

Annullata

attualmente versate in mia presenza in
mano del socio signor Verderosa Pasquale
il quale temporaneamente funge da cassiere.
L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Di-
cembre di ogni anno; il primo esercizio so-
ciale si chiuderà il 31 Dicembre 1900 cinquanta-
nove ___
Tutti gli altri patti risultano dallo Statuto, che
previa lettura da me Notaio ai comparenti vie-
ne allegato a questo atto sotto la lettera A, per-
chè ne faccia parte integrante e sostanziale.
A deroga delle disposizioni statutarie i com-
parenti eleggono all'unanimità il primo Con-
siglio di Amministrazione nelle persone dei
signori: Rossi Donato, Presidente; Speranza Angelo,
Vice Presidente; Moscatelli Sabino, Princigalli Fabrizio,
Rubino Vincenzo, Caparchione Francesco, Acella Cosimo,
Consiglieri; i quali tutti accettano la carica.
I comparenti eleggono pure il Collegio Sinda-
cale nelle persone dei signori: Dott. Germinario Lui-
gi, ~~Presidente~~, avv. Petroni Agostino, perito agrario Di
Monte Giuseppe, Quacquarelli Francesco e Farinella Giacomo
dei quali i primi tre sindaci effettivi e
gli altri due supplenti, tutti accettanti.
Il signor Dott. Germinario Luigi viene no-

Depositato in Cancelleria Tribunale Trani il 14/7/59 n. 1791 reg. società e 222 reg.to d'ordine vol 16 foglio 122

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE
TRANI

due delegati, Rossi Donato e Argellino Antonio, dai testi e da me Notaio.

Consta l'atto di cinque fogli di pagine scritte dieci per intero e righi otto di questa undecima pagina oltre la sot. toscrizione di chiusura che avviene alle ore ventidue e minuti quindici di oggi soprascritto giorno.

Francese Pasquale

~~[illegible]~~

Simone Giuseppe

Accetta Alberto

Messina Domenico

Giammaria Lorenzo

Carafiore Giacomo

~~[illegible]~~

~~Diletto Patrizio~~

Accetta Corrado

Caputo [illegible]

Speranza Angelo

[illegible] Cataldo

Lagnelli Gaetano

Sabino Manocci

Martorano Saverio

Giuseppe Di [illegible]

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE
Richiesta n. 11

nominato presidente del Collegio Sindacale.
Il presidente del Consiglio di Amministrazione viene autorizzato ad introdurre nel presente atto e nell'allegato Statuto quelle varianti che eventualmente venissero richieste dall'Autorità Giudiziaria e da quella Governativa.

Per le firme marginali del presente atto e dell'allegato Statuto vengono delegati i signori Rossi Donato e Arzellino Antonio.
Le spese del presente atto fanno carico alla Società.

(1) Postilla soppressiva della parola presidente
Postilla una letta ed approvata

Richiesto io Notaio ho rogato questo atto del quale e dell'allegato statuto ho dato integrale lettura, presenti i testi, ai comparenti che da me richiesti hanno dichiarato il tutto conforme alla loro volontà.
Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia viene firmato in fine del presente e dell'allegato statuto da tutti i comparenti dai testi e da me Notaio, mentre le firme marginali del presente e dello Statuto vengono apposte soltanto dai

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE
TRANI

12

Fiorentino Giovanni
Di Ruggiero Gio. Domenico
Bruno Fabiano
Addesso Giuseppe
Pinnigalli Fabrizio
Fiore Serafino
Di Tullio Michele
Fortunato Savino
Dellacasa Riccardo
Rubino Vincenzo
Inacquante Francesco
Garnella Giacomo
Carucci Domenico
Di Nunno Antonio
D'Alessandro Cosimo Damiano
Michele Capuozziello
Lomuscio Michele
Arzellino Antonio
Battista Gerardo
Di Gaetano Sergio Cosimo
Francesco Capoferro
Tria Pietro
Leonardo Monfi
Vittorio Agostino
Padovano Vincenzo

Archivio Notarile Distrettuale [illegible]

274

13

[illegible]

Pasquale Venturoso

[illegible] Luigi

Surriano Vito

[illegible]

[illegible] Rossi [illegible]

Specifica dell'originale		
Carta	L.	25
[illegible]	8	00
Onorario	85	20
Cassa not.	21	80
Repertorio	"	80
Copia Autentica	24	85
Copia [illegible]	"	
Legalizzazione	"	
Marche di bollo	"	
[illegible]	10	90
Accesso	6	00
L.	12	00
	223	80

CASSA RURALE ED ARTIGIANA

di Loconia-Canosa

Societa' cooperativa a responsabilita' limitata.

Allegato A al N° 7637 di Repertorio

STATUTO

TITOLO I

Art. 1 - Promossa dalla Sezione Speciale per la Riforma Fondiaria in Puglia, Lucania e Molise, e' costituita una Societa' cooperativa a responsabilita' limitata "Cassa Rurale ed Artigiana di Loconia-Canosa - Societa' cooperativa a responsabilita' limitata".

La Societa' ha sede nel Comune di Loconia-Canosa; essa esercita la propria attivita' nel territorio di detto Comune, ma l'assemblea dei soci puo' tuttavia deliberare che sia richiesta - ai sensi di legge - l'autorizzazione ad operare in uno o piu' Comuni limitrofi.

Art. 2 - La Societa' ha lo scopo di procurare il credito in primo luogo ai propri soci e di compiere le operazioni e i servizi di banca - consentiti dalla legge e dal presente Statuto - prevalentemente a favore degli agricoltori e di artigiani il miglioramento delle condizioni morali ed economiche dei quali costituisce la sua principale ragione di essere.

La Societa' si propone pure di fare opera di propaganda per il risparmio e la previdenza.

Art. 3 - La durata della Societa' e' fissata al 31 dicembre 2000 e potra' essere una o piu' volte prorogata; detta Societa' non potra' mai essere incorporata in altre aziende di credito o da esse assorbita anche se trovasi in stato di liquidazione, salvo casi particolari nell'interesse dei creditori e dietro autorizzazione degli Organi di Vigilanza.

TITOLO II - PATRIMONIO SOCIALE

Art. 4 - Il patrimonio sociale e' cosi' costituito:

a)- Dal capitale, formato da un numero illimitato di azioni, nominative da L. 5.000 (cinquemila) ciascuna, ma il socio - indipendentemente dall'obbligo di versare l'importo delle azioni sottoscritte - e' responsabile per il pagamento dei debiti sociali fino ad una somma pari a dieci volte il valore nominale delle azioni da lui sottoscritte;

b)- dalla riserva ordinaria, alla quale debbono essere destinati:

1.- almeno la quota degli utili netti annuali stabilita dalla legge;

2.- i versamenti dei nuovi soci ai sensi dell'art. 9 ultimo comma;

c)- dalla riserva straordinaria, alla quale debbono essere destinati:

1.- la quota degli utili annuali stabilita dalla legge;

2.- i proventi diversi;

3.- le quote di ammissione dei nuovi soci.

Art. 5 - Le azioni devono essere intestate a un solo nome e non possono essere cedute senza il consenso del Consiglio di Amministrazione.

Le azioni potranno essere trasferite per causa di successione con effetto verso la So-

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE
PAVIA

cieta', salvo che il Consiglio di Amministrazione si opponga con deliberazione da prendersi entro 60 giorni dalla domanda di variazione nel libro dei soci presentata dagli eredi del socio defunto.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, ne' possono essere acquistate dalla Societa', alla quale e' inoltre vietato di compensare le azioni stesse con eventuali debiti dei soci o di fare anticipazioni su di esse.

Art. 6 - Il versamento dell'importo delle azioni sottoscritte potra' essere - per deliberazione del Consiglio di Amministrazione - eseguite anche a rate mensili; ma il socio, al momento della sua iscrizione, deve versare in conto almeno la meta' delle azioni sottoscritte e non esercita i diritti sociali se non ha completato il pagamento di almeno una azione.

TITOLO III - SOCI

Art. 7 - Il Consiglio di Amministrazione ha la facolta' insindacabile di ammettere in qualita' di socio le persone fisiche che siano agricoltori o artigiani e risiedano nel Comune, nonche' le cooperative agricole di manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli e le cooperative artigiane operanti nel Comune e regolarmente iscritte nel Registro Prefettizio. Ognuno di detti Enti cooperativi potra' essere socio di una sola Cassa. Possono essere soci - in numero non superiore a un quinto della totalita' dei soci - anche persone appartenenti ad altre categorie di persone fisiche.

Possono essere ammessi a socio della Societa' anche coloro che pur non essendo domiciliati nel Comune di Jacurso (Catanzaro) vi operino con carattere di continuita' come imprese agricole o artigiane.

Art. 8 - L'ammissione dei nuovi soci e' fatta con deliberazione degli Amministratori su domanda degli interessati.

La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Il socio che dichiara di non saper scrivere o non possa firmare per impedimento fisico, puo' apporre sulla domanda il crosegno alla presenza di due soci che lo controfirmeranno. Tali firme sono autenticate dal Presidente della Societa' o da chi ne fa le veci.

Art. 9 - Il socio e' tenuto ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni ~~speciali~~ (2) e a favorire in ogni modo gli interessi della Cassa. Il socio e' tenuto altresi' alla sottoscrizione di almeno una azione, al versamento del relativo importo (3) della tassa di ammissione, il cui ammontare e' fissato ogni anno dalla Assemblea ordinaria che approva il bilancio.

Il socio che entra dopo il primo esercizio, oltre ai versamenti di cui al comma precedente, deve procedere ad un ulteriore versamento in relazione all'ammontare delle riserve patrimoniali esistenti, con le modalita', nella misura e nel termine che sono fissati, di anno in anno, dall'Assemblea dei soci dopo l'approvazione del bilancio.

Art. 10 - La perdita di qualita' di soci ha luogo per causa di morte, recesso o esclusione; essa deve essere annotata sotto la personale responsabilita' degli Amministratori, nel libro dei soci.

La facolta' di recesso potra' essere esercitata soltanto nei casi di dissenso dalle deliberazioni riguardante la proroga della durata della Societa', il cambiamento dell'oggetto sociale e del tipo di Societa'; la relativa dichiarazione scritta deve essere comunicata dal socio con raccomandata; essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE

Il socio puo' anche richiedere, con le formalita' di cui sopra, il recesso per altri motivi e il Consiglio, sentito il Collegio Sindacale, deve deliberare entro tre mesi, sulla richiesta stessa, la quale ha effetto, in caso di accoglimento, con la chiusura dell'esercizio in corso se presentata tre mesi prima e, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

In nessun caso il recesso potra' effettuarsi prima che il socio abbia regolato tutte le sue obbligazioni verso la Societa'.

L'esclusione puo' aver luogo, con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione da comunicarsi all'interessato con lettera raccomandata:

a)- per mancato pagamento totale o parziale delle azioni sottoscritte o, in genere, per inadempienza delle obbligazioni assunte verso la Societa';

b)- per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per la sua condanna a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

c)- per l'incompatibilita' della condotta del socio con i motivi etici e sociali ai quali la Societa' si ispira o con l'interesse della Societa' medesima.

E' escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.

Art. 11 - Nel caso di recesso, esclusione o morte del socio, la liquidazione dell'azione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio: e' vietata comunque la distribuzione di riserve durante la vita sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 12 - Il socio che cessa di far parte della Societa' risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal giorno in cui il recesso o l'esclusione si sono verificati.

Per lo stesso periodo il socio uscente risponde verso i terzi nei limiti della responsabilita' sussidiaria di cui all'art. 4, lettera *a)* per le obbligazioni assunte dalla Societa' sino al giorno in cui la cessazione della qualita' di socio ha avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Societa' e verso i terzi gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV - OPERAZIONI

Art. 13 - La cassa puo' raccogliere - anche da non soci - soltanto depositi in numerario sia a risparmio che in conto corrente, rimborsabili a vista o a termine. Esso puo' anche rilasciare libretti di piccolo risparmio speciale alle condizioni consentite dalle vigenti disposizioni.

Per i depositi a risparmio - liberi o vincolati - la Cassa rilascia appositi libretti nominativi o al portatore, senza la presentazione dei quali nessuna operazione di rimborso puo' aver luogo.

Entro i limiti massimi consentiti dalle vigenti disposizioni il Consiglio di Amministrazione stabilisce i tassi che debbono essere corrisposti alle diverse categorie di depositi.

Art. 14 - La Societa' deve impiegare le proprie disponibilita' preferibilmente con i soci.

Le operazioni con i non soci non potranno eccedere il 25% del totale dei depositi fiduciari raccolti dalla Societa'.

Art. 15 - La Societa' puo':

a)- compiere operazioni di credito agrario di esercizio e - previa autorizzazione ai

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE
ANCONA
Fascicolo n. 16

sensi di legge - operazioni di credito agrario di miglioramento;

b)- concedere prestiti contro rilascio di cambiali;

c)- acquistare titoli di Stato o garantiti dallo Stato, cartelle fondiarie o altri titoli ad esse equiparati per legge, nonche' obbligazioni o titoli emessi da Istituti autorizzati per legge ad esercitare il credito agrario di miglioramento;

d)- assumere la rappresentanza di Enti, Consorzi e Societa' per la fornitura ai soci (3) di macchine agricole, di attrezzi, di merci ad uso agrario e artigiano e, in genere, di materie utili all'esercizio dell'agricoltura e dei mestieri artigiani;

e)- acquistare per conto dei soci, macchine, attrezzi e prodotti di cui alla lettera *d)* nonche' materie utili all'esercizio delle varie attivita' artigiane, previa concessione ai committenti del relativo finanziamento o contro versamento del prezzo;

f)- assumere la rappresentanza di Enti e di societa' di assicurazione;

g)- concedere mutui chirografari o ipotecari di durata non superiore a cinque anni, con estinzione rateale;

h)- aprire conti correnti attivi con garanzia di titoli di cui alla lettera *c)* ovvero di cambiali o di valide fideiussioni;

i)- acquistare o vendere per conto di terzi titoli di cui alla lettera *c)*, a condizione che da parte dei committenti sia anticipato il prezzo, in caso di acquisto, o siano preventivamente consegnati i titoli in caso di vendita;

l)- assumere servizi di corrispondenza, di incasso di effetti e di emissione assegni (4) e vaglia bancari;

m)- (5) ~~riscontrare~~ il portafoglio, effettuare anticipazioni su titoli di proprieta' ed emettere cambiali passive;

n)- compiere le operazioni di credito contemplate nelle leggi 25 luglio 1952 n.949 e n.991;

o)- acquistare o costruire immobili ad uso ufficio e magazzini della Societa', previo benestare degli Organi di Vigilanza;

p)- partecipare al collocamento di prestiti pubblici nonche' di azioni e di obbligazioni per conto di Enti e di societa';

q)- assumere, previa autorizzazione degli Organi di Vigilanza, servizi di Cassa e di Tesoreria, nonche' la gestione di esattorie per conto di Enti pubblici e privati;

r)- effettuare operazioni di credito a favore dell'artigianato comprese quelle di cui alle leggi speciali;

s)- compiere - previa autorizzazione - quando richiesto dalla legge - qualsiasi operazione o servizio deliberati dall'Assemblea dei soci.

Art. 16 - La Societa' - salvo modificazioni di legge - dovra' tenere costantemente investito in titoli di cui alla lettera *c)* del precedente articolo valutati al prezzo corrente - almeno il 20% dell'ammontare dei depositi ricevuti. Le operazioni ed i rapporti bancari di cui all'art. 15 lettera *l)* e *m)* - cui vanno aggiunti i depositi delle disponibilita' liquide e i depositi a custodia dei titoli di proprieta' - possono effettuarsi soltanto con gli Istituti espressamente indicati dalla legge, nonche' in caso di assoluta necessita', e con la preventiva autorizzazione (5) ~~degli Istituti~~ di Vigilanza con altre aziende di credito.

TITOLO V - ORGANI SOCIALI

a)- Assemblea -

Art. 17 - L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalita' dei soci e le sue deliberazioni obbligano anche i soci assenti o dissenzienti.

Le deliberazioni prese dall'assemblea quando non risultano da atti notarili, (6) ~~saranno~~ fatte constare mediante processi verbali firmati dal Presidente, dal Segretario e da due Scrutatori.

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE
TRANI
Raccolta n. 17

Le copie dei processi verbali sono autenticate dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Art. 18 - L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, preferibilmente in un giorno festivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Essa - oltre alla trattazione di eventuali altri oggetti posti all'ordine del giorno - dovra':

a)- discutere e approvare il bilancio e il conto profitti e perdite, udite le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci;

b)- procedere alla rinnovazione delle cariche sociali scadute e deliberare circa la destinazione della quota disponibile degli utili di esercizio;

c)- stabilire il fido massimo che la Societa' puo' concedere in modo diretto e indiretto ad uno stesso obbligato. Tale fido non potra' eccedere, salvo deroga autorizzata caso per caso dagli Organi di Vigilanza, il quinto del patrimonio per ogni singolo obbligato, calcolato in base al capitale maggiorato del multiplo di garanzia piu' le riserve; a tale effetto le esposizioni dirette si sommano con quelle indirette, escludendo per altro dal computo le operazioni o le quote di esse assistite da garanzie reali;

d)- deliberare su operazioni o su servizi non menzionati nell'art. 15;

e)- stabilire la misura del versamento che i nuovi soci devono effettuare in relazione alle riserve esistenti. L'Assemblea straordinaria viene convocata per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma di legge.

L'Assemblea deve essere pure convocata a norma di legge quando ne facciano domanda - in cui siano indicati gli argomenti da trattare - il Collegio Sindacale oppure almeno 1/10 dei soci.

Art. 19 - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' convocata normalmente dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso - contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza - da affiggere almeno quindici giorni prima di quello fissato per la assemblea, in modo visibile nella sede sociale e inviato o recapitato ai soci.

L'Assemblea potra' anche stabilire che detto avviso sia pubblicato.

Art. 20 - Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno quattro mesi.

Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio non amministratore ne' dipendente della Cassa mediante delega scritta nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Societa'.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute e non puo' avere piu' di una delega.

Art. 21 - L'Assemblea e' presieduta dal Presidente della Societa' o dal Vice Presidente o da un Consigliere a cio' delegato dal Consiglio ovvero da un socio designato dall'Assemblea medesima. Il Presidente sceglie, con l'approvazione dell'assemblea, fra i soci presenti due scrutatori, in caso di assemblea ordinaria lo stesso Presidente si fara' inoltre assistere da un segretario, che sara' designato dagli intervenuti, in caso di assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da un notaio.

Art. 22 - Le Assemblee ordinarie possono validamente deliberare in prima convocazione - quando sia presente almeno 1/3 dei soci e - in seconda convocazione - qualunque sia il numero dei soci intervenuti; la seconda convocazione non puo' peraltro aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima.

Salvo gli oggetti di cui all'articolo seguente, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti; in caso di parita' di voti, la proposta messa in votazione si riterra' respinta.

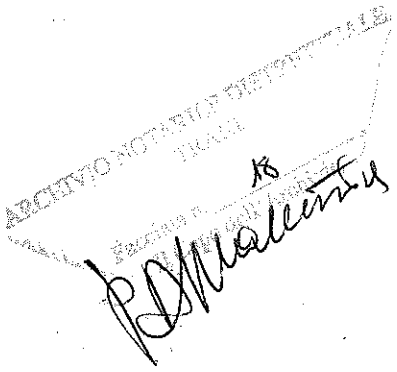

Le votazioni per le nomine alle cariche sociali hanno luogo a schede segrete; le votazioni su gli altri oggetti posti all'ordine del giorno si fanno per alzata e seduta.

Nel caso di nomina delle cariche sociali, verificandosi parita' di voti, rimane eletto il piu' anziano di eta'.

Art. 23 - Le assemblee straordinarie possono validamente deliberare quando siano presenti - in prima convocazione - almeno i 3/5 dei soci e - in seconda convocazione - almeno la meta' dei soci; per le relative deliberazioni occorrera' il voto favorevole di almeno 3/5 dei soci presenti.

Per deliberare lo scioglimento anticipato della Societa' sara' necessario il voto favorevole di almeno i due terzi della totalita' dei soci iscritti.

b)- Consiglio di Amministrazione -

Art. 24 - L'Amministrazione sociale e' affidata ad un Presidente e ad un Consiglio, composta di sei membri, eletti dall'assemblea fra i soci. I componenti del Consiglio saranno elevati a otto(9)dieci quando i soci della Cassa avranno superato, rispettivamente, il numero di trecento o quello di cinquecento.

L'Assemblea elegge altresi' tra i Consiglieri il Vice Presidente.

Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono tutti rieleggibili.

L'Assemblea puo' deliberare che gli Amministratori siano esonerati dal prestare cauzione.

Non possono fare parte del Consiglio di Amministrazione due e piu' parenti o affini fino al secondo(10) incluso.

Art. 25 - Gli Amministratori devono astenersi dal votare in ogni deliberazione riguardante operazioni nelle quali essi siano personalmente interessati o siano interessati i loro parenti o affini sino al terzo grado.

Le anzidette operazioni, come pure quelle nelle quali siano personalmente interessati gli impiegati, devono essere votate per scrutinio segreto, e per essere ammesse, devono riportare il voto favorevole di almeno sei settimi dei Consiglieri presenti e il benestare dell'intero Collegio sindacale.

Art. 26 - Il Consiglio di Amministrazione si aduna, in seduta ordinaria, una volta al mese e, in seduta straordinaria quando il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno oppure almeno un terzo dei Consiglieri o i Sindaci ne facciano richiesta. L'avviso di convocazione deve inviarsi tre giorni prima al domicilio di ciascun Consigliere salvo i casi eccezionali di urgenza, nei quali si potra' prescindere dal termine indicato, ma sara' sempre necessario documentare l'avvenuta consegna degli avvisi.

Della convocazione sara' data notizia ai Sindaci effettivi nella stessa forma e negli stessi termini.

Il Consiglio puo' eleggere un Segretario nel proprio seno o chiamare a tale ufficio un socio della Cassa.

Art. 27 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti: in caso di parita', prevale il voto di chi presiede. Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri.

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio si fara' processo verbale da iscriversi nell'apposito libro da firmarsi da tutti gli intervenuti e dal Segretario.

Questo libro e gli estratti del medesimo, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE
TRAPANI

del Consiglio; gli estratti predetti dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario per autenticazione.

Le deliberazioni concernenti la concessione di fidi debbono essere riportate anche sull'apposito libro previsto dall'art. 37 della legge bancaria.

Art. 28 - Il Consiglio ha i piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Societa', senza eccezione di sorta, e piu' segnatamente gli sono conferite tutte le facolta' che non siano per legge o per statuto riservate in modo tassativo all'Assemblea dei soci o altri organi sociali. Spetta tra l'altro al Consiglio:

a)- di convocare l'assemblea dei soci, determinandone l'ordine del giorno;

b)- di deliberare sull'ammissione e l'esclusione dei soci;

c)- di contrarre prestiti in nome e per conto della Societa' e secondo i bisogni di questa;

d)- di deliberare, nei limiti stabiliti dall'assemblea dei soci, su tutte le operazioni contemplate dal presente statuto e su quelle autorizzate ai sensi di legge;

e)- di compilare i bilanci, corredandoli della propria relazione sull'andamento della gestione sociale, e i regolamenti interni;

f)- di nominare i funzionari e gli impiegati, determinandone le attribuzioni e le competenze.

Art. 29 - Il Presidente ha la firma sociale e normalmente rappresenta la Societa' presso i terzi e in giudizio, in ogni grado di giurisdizione, anche in Cassazione.

Il Consiglio potra' tuttavia, con propria deliberazione, conferire a soci o non soci procure, sia in forma generale che speciale, per determinati affari.

Il Presidente in caso di dimissioni, assenza o impedimento, e' sostituito dal Vice Presidente; in caso di dimissioni, assenza o impedimento anche di quest'ultimo, e' sostituito dal Consigliere che e' stato eletto con il maggior numero di voti.

c)- *Collegio dei Sindaci* -

Art. 30 - Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e di due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci che ne designera' il Presidente; essi durano in carica tre anni ~~e sono rieleggibili~~.

I Sindaci effettivi possono operare anche individualmente. Se deliberano collegialmente a maggioranza di voti, il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del dissenso.

I Sindaci effettivi assistono alle assemblee dei soci ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle quali devono essere invitati e possono fare inserire le loro proposte sull'ordine del giorno delle une e delle altre.

Art. 31 - Il Collegio Sindacale ha l'obbligo:

a)- di vigilare sulla osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali e delle disposizioni impartite dai competenti organi di vigilanza sulle aziende di credito;

b)- di controllare l'Amministrazione della Societa', di accertare la regolare tenuta della contabilita' e di verificare che alle risultanze di questa corrispondano i bilanci e i conti profitti e perdite;

c)- di accertare che gli immobili, gli impianti e i mobili risultino in bilancio per un valore non superiore al prezzo di acquisto; che sia stato costituito un fondo di accantonamento per la riduzione della loro valutazione in proporzione al deperimento e al consumo veri-

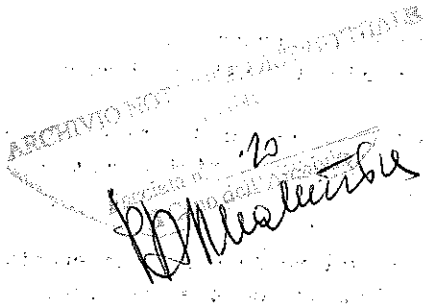

ficatosi nell'esercizio e che i crediti risultino valutati secondo il presumibile loro realizzo, giustificando nelle relazioni all'Assemblea le eventuali deroghe a queste norme;

d)- di controllare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprieta' in pegno, cauzione o custodia;(12)

e)- di provvedere alla convocazione dell'Assemblea e di curare le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli Amministratori;

f)- di riferire all'Assemblea, compilando all'uopo apposita relazione, sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilita'; e fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione.

Il Collegio Sindacale puo' chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 32 - Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre; il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio a due riunioni del Collegio, decade dalla carica.

Gli accertamenti, i rilievi e le deliberazioni dei Sindaci devono essere registrati in un apposito libro dei verbali.

Art. 33 - Non sono eleggibili alla carica di sindaci, o decadono dall'ufficio, i parenti e gli affini degli amministratori sino al quarto grado di consanguineita' o affinita' e coloro che hanno nella societa' un rapporto continuativo di prestazione di opera retribuita.

d)- Direzione -

Art. 34 - La Direzione della Societa' e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio possono essere affidate ad un Direttore con le facolta', attribuzioni e poteri determinati dal Consiglio stesso, dal presente statuto e dai regolamenti.

La nomina eventuale del Direttore - come pure la revoca - e' deliberata dal Consiglio di Amministrazione e ratificata dall'Assemblea.

TITOLO VI - BILANCIO - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 35 - Il bilancio, comprendente l'esercizio finanziario che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere comunicato dagli Amministratori al Collegio Sindacale con la relazione e i documenti giustificativi almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci, nella sede della Societa', durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finche' sia approvato, perche' i soci possano prendere(13) visione.

Art. 36 - La Societa' dovra' sempre destinare almeno la meta' degli utili netti annuali alla formazione o all'incremento della riserva ordinaria; con la rimanenza potranno essere distribuiti utili ai soci purche' in misura non superiore alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; l'utile netto eventualmente ancora residuale sara' destinato per la meta' alla formazione o all'incremento di una riserva straordinaria e per la meta' rimanente potra' essere eventualmente, su voto dell'Assemblea dei soci, erogato a fini di beneficenza o mutualita'.

Art. 37 - In caso di scioglimento della Societa', la somma che risulti disponibile alla

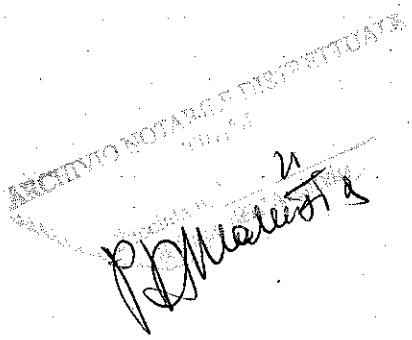

22

ıe della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passivita', sara' devoluta - dedotto
ltanto il capitale versato e gli utili spettante ai soci - a scopi di pubblica utilita' dei
ali e' competente a giudicare l'Amministrazione finanziaria.

Art. 38 - Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti norme di
gge.

(1) Postilla per sostituire la parola: speciale; con la parola:
ociali.-
(2) Postilla aggiuntiva delle tre parole omesse: e al pagamento.-
(3) Postilla aggiuntiva delle tre parole omesse: e non soci.-
(4) Postilla per sostituire la lettera:a; con la lettera: e.-
(5) Postilla per sostituire la parola: riscontrare con la paro-
la: riscontare.-
(6) Postilla sostitutiva delle due parole: degli Istituti; con
le due parole: dell'organo.-
(7) Postilla sostitutiva della parola: saranno; con la parola:
verranno.-
(8) Postilla sostitutiva della parola: e; con la parola: o.-
(9) Postilla aggiuntiva delle due parole omesse: o a.-
(10) Postilla aggiuntiva delle parola omessa: grado.-
(11) Postilla soppressiva delle tre parole: e sono rieleggibili.-
(12) Postilla sostitutiva della parola: o; con la parola: e.-
(13) Postilla sostitutiva della parola: prendere conla parola:
prenderne.-

Loconia, lì 3 Marzo 1959.-

23

Franco Pasquale

Limitone Vincenzo

Desimone Giuseppe

Decicco Alberto

Messina Domenico

Giovanni Caso

Carafinna Giacomo

Ladisca Giuseppe

Di Vito Pietro

Acetta Cosimo

Cognato Luigi

Speranza Angelo

Alchimisi Cataldo

D'agnello Gaetano

Sabino Monaldi

Mantovano Savino

Giuseppe Di Vincenzo

Tricisi Giovanni

Di Ruggiero G. Domenico

Buono Savino

Abbadessa Giuseppe

Princigalli Fabrizio

Fiore Serafino

Dragi Tullio Michele

Verdino Savino

Dallalunsa

Delbarone Riccardo
Rubino Vincenzo
Acquaviva Francesco
Iannella Giacomo
Iannacci Francesco
Di Nunno Antonio — escluso
Michele Capozzi
D'Alessandro Cosimo Damiano
Tomasi Michele
Azzellino Antonio
Battista Gerardo
Di Gaetano Luigi Giorgio
Francesco Cafarella
Tito Pietro
Rossi
Vittorio Antonio
Vincenzo
Luigi
Suriano Vito
Michele

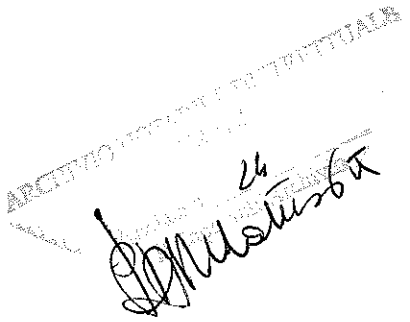

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Archivio Notarile Distrettuale di TRANI

La presente copia, riprodotta fotostaticamente su facciate ..ventiquattro.....
è conforme all'originale conservato in questo Archivio Notarile Distrettuale.
Si rilascia in carta libera a richiesta del Sig. LOPS Giuseppe
ai sensi dell'art. 5 (sgravio tasse) all. B al D.P.R. n. 642/1972.

Trani 13 MAR. 2019

IL CONSERVATORE
P. Il Capo dell'Archivio
L'assistente amm.vo delegata
Abbattista Annunziata

Bolletta n. 364 del 06 03 2019		
SPECIFICA		
Richiesta	€	1,00
Ricerca	€	5,00
Scritturazione	€	36,00
Urgenza	€	----------
Onorario di copia	€	18,00
Valori bollati	€	----------
Spese postali	€	----------
Totale	€	60,00
Bolletta supplementare n. _____ del _____		
Scritturazione	€	----------
Urgenza	€	----------
Valori bollati	€	----------
Spese postali	€	----------
Totale	€	==========

Il Capo dell'Archivio